



CITTÀ DI BARI

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

CITTÀ DI BARI, con sede in Bari, corso Vittorio Emanuele II n. 84, Codice Fiscale: 00268080728 e P.IVA: 00268080728.

e

ASL BARI, con sede in Bari, Lungomare Starita n.6, Codice Fiscale: 06534340721 e P.IVA: 06534340721

e

AMIU PUGLIA S.P.A. con sede in Bari, Via Francesco Fuzio sn Z.I., Codice Fiscale: 05487980723 e P.IVA: 05487980723

e

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI con sede in Bari, Piazza Enrico De Nicola n.1, Codice Fiscale: 80019470725 e P.IVA: 07243720724

e

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI (VOLONTARIA GIURISDIZIONE) con sede in Bari, Piazza Enrico De Nicola n.1, Codice Fiscale: 80018350720 e P.IVA: 80018350720

e

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI con sede in Bari, Viale Dioguardi n.5, Codice Fiscale: 80018810723 e P.IVA: 80018810723

Premesso che:

- il tema del disturbo dell'accumulo nelle abitazioni rappresenta da anni un problema che l'Amministrazione nel tempo ha presidiato, ma che negli ultimi tempi sta assumendo dimensioni significative, connotandosi come una vera e propria emergenza sociale da affrontare in una logica multisetoriale ed interistituzionale;
- viene definito "accumulo di rifiuti/materiali" un ingombro massiccio di tutti gli spazi disponibili nelle abitazioni, inclusi quelli vitali per cucinare, dormire, lavarsi etc., tale da pregiudicare la possibilità di dedicarsi alle attività che si svolgono all'interno di un'abitazione e tale da non garantire l'incolumità/salute della persona o del vicinato.
- viene definito "accumulo di animali - animal hoarding" un disturbo psichico caratterizzato dall'accumulo compulsivo di un gran numero di animali, portando a condizioni di

W al X Q R

sovraffollamento e scarsa igiene.

- tale fenomeno presuppone implicazioni di natura sociale ma anche sanitaria, nonché, talvolta, di ordine pubblico, poiché qualificato come vero e proprio disturbo denominato "disposofobia".

Considerato che

- si ravvisa la necessità di approvare uno specifico Protocollo operativo, da stipularsi tra Comune di Bari, ASL BARI, AMIU Puglia S.p.A., Ordine degli Avvocati di Bari, Tribunale Ordinario di Bari e Procura della Repubblica, avente ad oggetto la disciplina degli interventi per la gestione dei casi di accumulo nelle abitazioni;
- si ritiene che l'approccio al problema debba essere, in effetti, multidisciplinare ed interistituzionale, in quanto il fenomeno dell'accumulo nelle abitazioni presuppone risvolti igienico-sanitari, psichiatrici e sociali, nonché, talvolta, di ordine pubblico;
- sono necessari il coinvolgimento e la collaborazione, in primis, fra diversi operatori di ambito sociale e sanitario per una tempestiva ed idonea gestione della problematica di cui trattasi;
- gli incontri interistituzionali sono stati fondamentali per mettere in rete gli attori e giungere alla stesura del presente Protocollo, con il significativo apporto di ogni singolo attore, ivi compreso l'Ordine degli Avvocati di Bari che ha contribuito in maniera proficua alla lettura del fenomeno, esaminandolo dal punto di vista degli Amministratori di Sostegno appartenenti all'Ordine e contribuendo alla definizione delle possibili procedure. .

Tenuto conto che

- la collaborazione interistituzionale oggetto del presente Protocollo, che sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

Tutto quanto sopra premesso, le *Parti*, in epigrafe indicate e qui di seguito specificate:

- *Comune di Bari*: Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità, Ripartizione Patrimonio, Ripartizione Servizi alla Persona, Servizi Sociali dei Municipi, Comando di Polizia Locale;
- *ASL BARI*: Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e Servizi Veterinari A e C (SIAV A e SIAV C), Centro di Salute Mentale (CSM), Ser.D., Distretto Socio - Sanitario;
- *AMIU Puglia S.p.A.*;
- *Ordine degli Avvocati di Bari*;
- *Tribunale Ordinario di Bari*;
- *Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari*.

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione nei termini che seguono.

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente *Protocollo*.



Articolo 2

(Oggetto della collaborazione e finalità)

1. Le Istituzioni aderenti al presente *Protocollo*, da intendersi nelle forme di accordo interistituzionale ai sensi dell'art.15, L. 7 agosto 1990, n. 241, concordano di disciplinare i rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dell'obiettivo del presente documento, secondo un'efficace gestione della problematica di cui in epigrafe, nonché per mezzo di un'efficiente esecuzione dei compiti in capo ad ognuna delle *Parti*. A tal fine, è prevista la costituzione di uno specifico *Gruppo di Lavoro* composto da operatori del Comune di Bari (*Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità, Ripartizione Servizi alla Persona, Servizi Sociali dei Municipi, Polizia Locale*), di ASL BARI [*Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e Servizi Veterinari A e C (SIAV A e SIAV C), Centri di Salute Mentale (CSM), Servizio per le Dipendenze di Bari (Ser.D.), Distretto Socio - Sanitario*], AMIU Puglia S.p.A., con l'eventuale supporto di Amministratori di Sostegno (AdS)/Tutori.

Inoltre, nella medesima ottica di salvaguardia della *performance* effettiva e della trasparenza delle procedure adottate, le *Parti* identificano le singole e particolari competenze, da intendersi non solo in ottica nucleare e secondo una logica "a compartimenti stagni", quanto, più correttamente, in una prospettiva dinamica di flusso informativo, interscambiabilità di fase e mutua assistenza in funzione dello scopo ultimo della presente interoperabilità tra Istituzioni pubbliche.

Più nello specifico, è fissata l'idea di una collaborazione che tenga conto di un *workflow* costante tra i soggetti interessati, nel senso di non fissare in capo ad un solo attore, al netto delle competenze di area inderogabili, la fase propulsiva e d'iniziativa delle procedure di contrasto al *barbonismo domestico* e ai fenomeni di *disposofobia* molesta, ma di ritenere la competenza in esame "diffusa" e "diffondibile".

Secondo i termini anzidetti, si palesa la necessità di una stretta connessione ideativa, operativa ed esecutiva, nei compiti affidati alle singole *Parti*, da ritenersi destinatarie non solo delle singole competenze di specie ma, a più ampio spettro, del dovere di piena partecipazione informata ad ogni fase della procedura;

2. In sintesi, si riportano le competenze delle *Parti* coinvolte, a vario titolo, nel procedimento di cui trattasi.

Il *Comune di Bari*, una volta acquisita la segnalazione, provvede a verificare la sussistenza degli inconvenienti igienico-sanitari oggetto di segnalazione mediante apposito sopralluogo congiunto tra *Servizi Sociali del Municipio* territorialmente competente, *Polizia Locale*, *ASL BARI* e *AMIU Puglia S.p.A.*

Ad avvenuta conferma di ciò, la *Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità* provvede a diffidare il soggetto disposofobico a ripristinare le dovute condizioni igienico-sanitarie e ambientali nell'unità abitativa in cui è stata rilevata la problematica.

In caso di inottemperanza accertata dalla *Polizia Locale* e sulla base dell'attività istruttoria, tecnica e amministrativa, espletata da *ASL BARI - SISP*, il *Sindaco* provvede ad emanare l'ordinanza contingibile ed urgente.

AMIU Puglia S.p.A., a seguito del suddetto sopralluogo, provvede alla predisposizione di apposito preventivo di spesa per l'esecuzione degli interventi - da eseguirsi in danno del soggetto inadempiente con recupero delle somme - finalizzati al ripristino delle richiamate condizioni igienico-sanitarie e ambientali nell'unità abitativa.

Il *Tribunale Ordinario di Bari (Volontaria Giurisdizione)*, la *Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari* e l'*Ordine degli Avvocati di Bari*, possono essere coinvolti nel procedimento a seguito di specifiche istanze da parte della *Polizia Locale*, dei *Servizi Sociali del Municipio* territorialmente competente e/o dell'*Amministratore di Sostegno/Tutore*.

3. Per i dettagli sulle procedure operative si rimanda al successivo "Art.3 - Modalità attuative".

mas & a ru

Articolo 3
(Modalità attuative)

- a. La segnalazione di casi relativi ad accumulo può essere attivata da parte di un *Servizio Pubblico* o da parte di privati cittadini (vicini di casa, familiari *etc.*); in tal caso, può essere inoltrata ai seguenti soggetti:
- *Comune di Bari*: Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità, Ripartizione Servizi alla Persona, Servizi sociali dei Municipi, Comando di Polizia Locale;
 - *ASL BARI*: Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Servizi Veterinari A e C (SIAV A e SIAV C), Centro di Salute Mentale (CSM), Ser.D.;
 - *AMIU Puglia S.p.A.*;
 - *Inserendo eventualmente in conoscenza, ove ritenuto opportuno, il Tribunale Ordinario (Volontaria Giurisdizione) o la Procura della Repubblica.*
- b. La *Struttura* a cui perviene la segnalazione rivolge ai *Servizi Sociali del Municipio* territorialmente competente la richiesta di attivare il *Gruppo di primo livello*, composto da:
- *Comune di Bari*: Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità, Ripartizione Servizi alla Persona, Servizi Sociali dei Municipi, Comando di Polizia Locale;
 - *ASL BARI*: Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP), Centro di Salute Mentale (CSM), Servizio per le Dipendenze di Bari (Ser.D.), Distretto Socio - Sanitario ("il DSC si rende disponibile a intervenire nelle fasi successive alla segnalazione per il tramite della UOS Assistenza Sanitaria di Base e del Medico di Medicina Generale dei soggetti coinvolti");
 - *AMIU Puglia S.p.A.*

Dall'attivazione del *Gruppo di primo livello*, e nelle fasi successive, dovrà essere garantita la circolarità delle informazioni, affinché le stesse pervengano contestualmente a tutti i soggetti coinvolti.


Sarà successivamente valutata l'opportunità di attivare la collaborazione di:

- Familiari
- Medici di Medicina Generale (MMG)
- ASL BARI - Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari A e C (SIAV A e SIAV C), nel caso di presenza di animali
- Ripartizione Patrimonio/ARCA Centrale, se la persona è titolare di alloggio pubblico
- Sindaco, per eventuale emissione di ordinanza
- Amministratori di Sostegno (AdS)
- Altri servizi/soggetti che possano essere coinvolti per le proprie attività di competenza (es. Ordine degli Avvocati di Bari, Vigili del Fuoco...)

Alla fase di confronto fra *Strutture* segue il percorso operativo che sarà monitorato dal *Gruppo medesimo*.

La fase conclusiva potrà avvalersi dell'intervento di *AMIU Puglia S.p.A.*, che garantisce l'attività di carico e trasporto dei rifiuti, qualora gli stessi siano accatastati all'esterno della proprietà o in un'area facilmente accessibile ai mezzi di raccolta. Per quanto riguarda l'intervento di trasferimento dei rifiuti dall'interno dell'abitazione all'area in cui saranno accatastati per poi essere rimossi, *AMIU Puglia S.p.A.* si dichiara disponibile ad intervenire nei tempi tecnici necessari per organizzare in sicurezza tale servizio ed interverrà solo se il personale operativo sarà accompagnato dai *Servizi Sociali del Municipio* territorialmente competente, dalla *Polizia Locale* nonché, se ritenuto necessario, dagli altri servizi/soggetti già coinvolti e in presenza di familiari e/o Amministratori di Sostegno.

K a l A Q R



Il costo dell'intervento relativo alla rimozione dei materiali/igienizzazione degli ambienti di vita sarà in capo all'interessato, ai suoi familiari e, in subordine, ai competenti *Servizi Sociali* (così come indicato nel p.6.2).

c. Nel caso di soggetto sotto tutela, dovrà essere informato il Tutore legale/Amministratore di Sostegno e, nel caso di persone con rete familiare, potranno essere coinvolte anche tali figure.

d. Nella fase successiva alla segnalazione, il Servizio Sociale raccoglierà l'anamnesi socio-sanitaria della persona, richiedendo informazioni al MMG, ai servizi sanitari quali CSM e Ser.D. (se necessario), all'Amministratore di Sostegno/Tutore (ove presente). Inoltre, il Servizio Sociale, se ritenuto opportuno coadiuvato dal PIS, organizzerà ed effettuerà un sopralluogo conoscitivo presso l'abitazione con la Polizia Giudiziaria, nonché familiari e/o Amministratore di Sostegno/Tutori, ove presenti. Se ritenuto utile, al sopralluogo potranno prendere parte, altresì, il MMG, i servizi sanitari (CSM e/o Ser.D.) nel caso abbiano già in carico la persona o si ritenga opportuna la loro presenza. La persona dovrà essere preventivamente informata sul motivo della richiesta di accesso ai locali:

- se l'accesso viene consentito, i Servizi Sociali procederanno al sopralluogo;
- se l'accesso viene negato, ma si rileva una condizione di pericolo, la Polizia Giudiziaria potrà interessare il PM per autorizzare l'accesso coatto e la messa in sicurezza dei luoghi, coinvolgendo, ove necessario, i Vigili del Fuoco;
- se l'accesso viene negato e non si ravvisa una situazione di pericolo, occorrerà promuovere la tutela della persona:
 - o richiedendo la nomina provvisoria e urgente dell'Amministratore di Sostegno (nel caso non sia già presente), allegando al ricorso la certificazione prodotta dal CSM e/o dal Ser.D. che saranno interpellati ai fini della valutazione globale del caso;
 - o depositando istanza al Giudice Tutelare a cura dell'Amministratore di Sostegno, affinché venga autorizzato sia l'accesso presso l'abitazione per verificare lo stato dei luoghi in termini di igiene e sicurezza da parte dei servizi (SSP, PG, CSM e/o Ser.D., Dipartimento di Prevenzione), sia l'eventuale intervento di sgombero, bonifica e sanificazione dei luoghi, ove necessario, disponendo, altresì, il collocamento temporaneo della persona presso il *setting* che sarà individuato dalla rete dei servizi sociali e sanitari, se necessario tramite Unità di Valutazione Multidisciplinare (di seguito UVM), per la durata di tempo necessario a eseguire le operazioni di sanificazione (a tal proposito si specifica che l'inserimento in strutture socio-sanitarie si espleta, in seguito a UVM, nel rispetto di liste di attesa gestite dall'Area Servizio Socio Sanitario, a meno di disposizioni di priorità emesse da un Giudice Tutelare), sia l'eventuale intervento di allontanamento temporaneo o definitivo dello/degli animali, ove necessario, a seguito di valutazione da parte dei Servizi Veterinari ASL BARI.

e. In esito al sopralluogo:

- se si rileva almeno uno degli elementi della *check list* qui di seguito elencata, occorrerà interessare ASL BARI/Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (*SISP*) per l'esame delle condizioni igienico – sanitarie dei luoghi:
 - o accumulo di rifiuti organici in stato avanzato di decomposizione in più locali dell'abitazione;
 - o raccolta di oggetti e suppellettili vari che rendono impossibile effettuare le normali operazioni di pulizia;
 - o presenza di escrementi di animali domestici sparsi per l'abitazione;
 - o mancanza delle normali utenze domestiche come acqua, luce e gas;
 - o presenza di esalazioni maleodoranti percepibili dagli altri condomini.

Handwritten signatures: *MC*, *N*, *A*

Handwritten signature: *RW*

Handwritten signature with the number 5 below it.

Il *SISP* dovrà, produrre una relazione sugli esiti della valutazione dei luoghi.

Nel caso il *SISP*, seppur interpellato, non intervenga, in mancanza del consenso della persona interessata, il Servizio Sociale potrà coinvolgere l'Amministratore di Sostegno affinché presenti istanza al Giudice Tutelare per autorizzare il *SISP* a realizzare il necessario sopralluogo. Con l'autorizzazione del Giudice Tutelare, il *SISP* potrà quindi effettuare il sopralluogo e redigere la relazione utile ad avviare le fasi successive.

Il *SISP* si riserva la possibilità di decidere caso per caso se partecipare o meno al sopralluogo congiunto atteso che, in presenza di situazioni di insalubrità ambientale e/o di situazioni igienico sanitarie precarie conclamate e già ampiamente riscontrate dagli altri servizi coinvolti durante i sopralluoghi delle precedenti fasi, potrà redigere la succitata relazione direttamente sulla base delle evidenze documentali e/o fotografiche agli atti.

Sarà sufficiente la presenza di uno degli elementi della check list sopra richiamati per procedere così come di seguito specificato.

In presenza di accertate condizioni igienico - sanitarie problematiche (tramite relazione del *SISP*), la persona dovrà essere invitata a ripristinare le sane condizioni igienico - sanitarie, mediante diffida a cura della *Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità*.

- la persona o l'Amministratore di Sostegno incaricato dal Giudice Tutelare potrà procedere alle operazioni richieste, se valutato opportuno con il supporto di AMIU Puglia S.p.A. (previo sopralluogo di valutazione) e con il sostegno economico dei Servizi Sociali (nella misura e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento per l'erogazione degli interventi di natura economica o aventi riflessi economici - art.18 p.4, dal vigente Disciplinary - art.2 p.8, o dal Disciplinary delle misure di sostegno all'autonomia di adulti in marginalità estrema, sino ad esaurimento delle risorse disponibili e previa autorizzazione delle stesse).

- nell'ipotesi in cui la persona e/o l'Amministratore di Sostegno non provvedano alle operazioni richieste, su istanza congiunta del Servizio Sociale e della Polizia Giudiziaria, corredata da certificazione comprovante le condizioni di degrado (relazione del *SISP*), nonché certificazione comprovante le condizioni socio - sanitarie della persona (relazione del MMG, CSM e/o del Ser.D.), potrà essere emessa l'ordinanza sindacale *ex art.50 TUEL*. La proposta di Ordinanza sarà predisposta a cura del *SISP* con le modalità già attualmente previste per le ordinanze *ex art. 50 del TUEL*.

L'Ordinanza potrà disporre la bonifica sanitaria dei luoghi e lo sgombero delle masserizie dall'appartamento, la sanificazione degli ambienti di vita, il collocamento temporaneo della persona nel *setting* che sarà individuato dai servizi socio - sanitari, nonché assicurare il benessere degli animali eventualmente presenti nell'immobile in questione, per la durata di tempo necessaria ad eseguire le suddette operazioni di sanificazione ambientale.

Nello specifico, in caso di presenza di uno o più animali all'interno dell'abitazione, sarà possibile provvedere all'affido/adozione dello/degli animale/i a un familiare o a una persona di fiducia, oppure al trasferimento e mantenimento dello/degli animale/i presso struttura privata autorizzata, con attribuzione dei relativi costi al proprietario o all'Amministratore di Sostegno. Laddove non fosse possibile adottare una delle soluzioni su esposte, potrà essere emessa Ordinanza Sindacale *ex art.50 TUEL*, utile a disporre:

- o il trasferimento ed il mantenimento dello/degli animale/i presso struttura privata autorizzata con attribuzione dei relativi costi a familiari o, in subordine, ai Servizi Sociali;
- o il ricovero del/dei cane/i presso struttura pubblica (canile sanitario, canile rifugio) - l'affido del/dei gatto/i ad associazione animalista;
- o il trasferimento di animali appartenenti a specie diverse da cani e/o gatti presso strutture idonee.

el

A

MA

Ru

6

Decorso il periodo di n.60 giorni di ricovero per i cani e/o i gatti non reclamati, saranno avviate le procedure di adozione previo trattamento sanitario previsto dall'art.15 della L.R.2/2020. I Servizi Sociali finanzieranno i costi relativi al trasferimento e mantenimento dello/degli animale/i presso la struttura pubblica o privata e le eventuali cure veterinarie diverse da quelle previste dal richiamato art.15 della L.R. 2/2020.

Articolo 4

(Privacy e Trattamento dei dati personali)

1. Le *Parti* del presente Protocollo dichiarano, reciprocamente e ognuno per la propria area di competenza funzionale, che i dati personali acquisiti e trattati nelle operazioni relative alla finalità siano trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo medesimo, mediante qualsiasi operazione o insieme di operazioni, che implicino la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione ad altri soggetti pubblici e istituzionali, su richiesta dei medesimi e per fini compatibili con quelli delle Parti coinvolte, nonché la cancellazione o la distruzione.
2. Si intendono integralmente applicate le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE del 27 aprile 2016 (c.d. *GDPR*) nonché, per quanto di residua applicazione, il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (c.d. *Codice privacy*).
3. Si intendono integralmente e ubiquitariamente applicati i principi di trattamento di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione di tutti i soggetti Parti.
4. In particolare:
 - a. Il *Comune di Bari*, per mezzo delle Ripartizioni Tutela Ambiente, Igiene e Sanità, Servizi alla Persona e Polizia Locale, nonché dei Servizi Sociali dei Municipi provvede al trattamento dei dati necessari alla segnalazione di cui all'articolo 2, numero 2, del presente Protocollo, tramite acquisizione dei dati anagrafici degli interessati dagli episodi oggetto di contrasto, nonché, tramite i medesimi, a diffidare l'interessato dispossobico a ripristinare in autonomia le dovute condizioni igienico-sanitarie e ambientali dell'unità abitativa occupata e oggetto della rilevazione, predisponendo le misure di cautela e garanzia necessarie a minimizzare l'impiego e l'utilizzo palese di tutti i dati utili, nonché i soggetti materialmente deputati al trattamento e all'utilizzazione degli stessi;
 - b. *ASL BARI* provvede al trattamento dei dati anagrafici e sanitari (secondo le garanzie e limitazioni fissate dal GDPR) necessari all'istruttoria, tecnica e amministrativa, finalizzata all'emissione dell'Ordinanza Sindacale contingibile e urgente per l'intervento di risanamento dello stato dei luoghi, a carico e in danno del soggetto dispossobico, predisponendo le misure di cautela e garanzia necessarie a minimizzare l'impiego e l'utilizzo palese di tutti i dati utili, nonché i soggetti materialmente deputati al trattamento e all'utilizzazione degli stessi;
 - c. *AMIU Puglia S.p.A.* provvede al trattamento dei dati in funzione delle operazioni materiali da effettuare, nonché della predisposizione degli strumenti di recupero delle somme impiegate per le operazioni di esecuzione degli interventi, predisponendo le misure di cautela e garanzia necessarie a minimizzare l'impiego e l'utilizzo palese dei medesimi, nonché i soggetti materialmente deputati al trattamento e all'utilizzazione degli stessi;

es. 2. 9 k RW

7

d. Il Tribunale Ordinario di Bari (sezione Volontaria Giurisdizione), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e l'Ordine degli Avvocati di Bari provvedono al trattamento dei dati quali soggetti coinvolti in sede eventuale di adizione delle vie legali, tanto da parte dei soggetti pubblici quanto di persone private, secondo le disposizioni del GDPR in materia di trattamento di dati di giustizia (difesa, procedimento penale, processo civile e penale).

Articolo 5

(Termini della collaborazione interistituzionale)

1. Il presente protocollo s'intende, in assenza di disposizioni contrarie di ordine superiore, stipulato per la durata di n.3 (tre) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e deve ritenersi assorbente di ogni altra eventuale esigenza di servizio delle amministrazioni coinvolte per le aree di rispettiva competenza.
2. Le Parti provvederanno alla sottoscrizione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto dell'art.15, comma 2-bis, della L.241/1990 e del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013 (pubblicato sulla G.U. n.117 del 21 Maggio 2013).

Articolo 6

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente protocollo dovranno essere inviate, salvo diverso accordo, tramite posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi istituzionali delle Parti.

VISTA la nota prot. n.78636 del 02/03/2026 con la quale il Sindaco di Bari Dott. Vito LECCESE delega la Dott.^{ssa} Elda PERLINO, in qualità di Assessore al Clima, alla Transizione Ecologica e all'Ambiente, a sottoscrivere, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Bari, il Protocollo operativo tra il Comune di Bari, l'ASL BARI, l'AMIU PUGLIA S.p.A., l'Ordine degli Avvocati di Bari, il Tribunale Ordinario di Bari, il Tribunale di Bari - Giudici Tutelari sez. Volontaria Giurisdizione e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, per la gestione dei casi di "Barbonismo domestico"/disturbo da accumulo (rifiuti/materiali/animali) all'interno di abitazioni.

Bari, addì 27 marzo 2026

LETTO, CONFERMATO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

- per il **Comune di Bari:**

Dott.^{ssa} Elda PERLINO

- per l'**ASL BARI Direttore Generale**


Avv. Luigi FRUSCIO

- per l'**AMIU Puglia S.p.A.:**

Ing. Antonella LOMORO

- per l'Ordine degli Avvocati di Bari:

Presidente Avv. Salvatore D'ALUIISO



- per il Tribunale Ordinario di Bari:

Presidente Dott. Alfonso Orazio Maria PAPPALARDO

DELEGATA DOTT.SSA ROSELLA NOCE

Rosella Noce

- per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari:

Procuratore della Repubblica Agg. Dott. Giuseppe GATTI



